

BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE FUNZIONARI (CAT/POS. D) NEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI DELL'UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES VALDIGNE – MONT-BLANC E AI COMUNI DEL COMPENSORIO

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai posti messi a bando è attribuito il seguente trattamento economico:
 - stipendio iniziale tabellare di annui lordi 26.965,45 euro, oltre all'indennità di bilinguismo, all'eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 22/2010.
2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI

1. I posti messi a bando saranno assegnati come segue:
 - n. 1 posto al Comune di Courmayeur;
 - n. 1 posto al Comune di Pré-Saint-Didier;

Art. 3 – RISERVA DI POSTI PER LE FORZE ARMATE

1. Per i Comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier la frazione di posto riservato alle categorie di cui all'art. 1014, comma 3 e all'art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010 sarà accantonata per cumularla ad altre sino al raggiungimento dell'unità e quindi del posto da riservare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso di una delle seguenti **lauree magistrali**: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM- 35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio, e le lauree ad esse equipollenti, con **abilitazione all'esercizio della professione di architetto o ingegnere valida per l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale**.
2. I candidati in possesso della laurea specialistica e laurea vecchio ordinamento, conseguite presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, devono far riferimento al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici".
3. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) aver raggiunto il 18° anno di età;
- c) avere l'idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori del concorso e i candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio;
- d) conoscere le lingue italiana e francese;
- e) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- g) non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- h) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento della stipulazione del contratto.

Art. 5 – TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, **pena la non ammissione alla procedura**, devono dichiarare nella domanda online, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza del titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca mediante raccomandata A/R entro il termine di scadenza del bando, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.
2. Al fine dell'ammissione alla procedura è necessario altresì produrre all'amministrazione copia del modulo di richiesta di equivalenza del titolo di studio, unitamente alla ricevuta di spedizione allegando tali documenti alla domanda online, in formato elettronico;
In questo caso il Segretario dell'Ente dispone l'ammissione sotto condizione del candidato.
3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto, deve dichiarare di aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza, ai sensi della vigente normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; in caso contrario il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Art. 6 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA ON-LINE

1. I candidati nella domanda on-line devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:

ANAGRAFICA

- a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
- d) i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail/PEC;
- e) gli estremi di un documento d'identità in corso di validità;

REQUISITI GENERICI

- f) di aver versato o di versare il contributo di ammissione, di cui al successivo art. 9, entro la data di scadenza del bando (allegare la ricevuta del versamento);
- g) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea o, pur non essendo cittadino di uno Stato membro, di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- i) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti;
- j) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- k) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
- l) di aver raggiunto il 18° anno di età.

REQUISITI SPECIFICI

- m) il **titolo di studio** di cui all'art. 4 del bando, l'indicazione dell'Università, del Comune presso il quale è stato conseguito e dell'anno accademico di conseguimento, nonché la data di conseguimento dell'**abilitazione professionale** all'esercizio della professione di architetto o ingegnere e l'ente presso cui è stata conseguita, o la **data di iscrizione** all'albo professionale degli architetti o degli ingegneri, previsti all'art. 3;
 - n) (eventuale) di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'art. 5 (è possibile allegare la richiesta per l'avvio dell'iter e la ricevuta di spedizione in formato elettronico);
 - o) la lingua, italiana o francese, in cui si intendono sostenere le prove d'esame, di cui al successivo art. 14;
 - p) la lingua, italiana o francese, in cui si intende effettuare l'accertamento linguistico, **diversa da quella scelta per le prove d'esame** oppure la richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana;
 - q) (eventuale) la richiesta di prove differenziate di cui al successivo art. 14, commi 5 e 6 del bando;
 - r) (eventuale) la richiesta di sostenere le prove d'esame con l'uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, di cui agli artt. 7 e 8 del bando;
 - s) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui al successivo art. 17 del bando;
 - t) **abilitazione** all'esercizio della professione di architetto o ingegnere valida per l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale
2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1, ad eccezione delle certificazioni nei casi previsti alle lettere q) e r), esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO CON DISABILITA’

1. Il candidato con disabilità sostiene le prove concorsuali con l’uso degli strumenti di ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap e conseguentemente **deve**:
 - **specificare, nella domanda online, lo strumento di ausilio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi** (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - **produrre** copia della certificazione attestante la disabilità, rilevato a seguito di accertamento medico (art. 4 della legge n. 104/1992), dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità, ai fini di accordare o meno gli ausili richiesti, allegandola alla domanda online, in formato elettronico;

Art. 8 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO AFFETTO DA DSA

1. Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1:
 - **dichiarare, nella domanda online, gli strumenti compensativi di cui necessita e l’eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove**, la cui ammissibilità è valutata dalla Commissione esaminatrice;
 - **produrre** copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL, dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disturbo ai fini di valutare se accordare o meno gli ausili richiesti, allegandola alla domanda online, in formato elettronico;

Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITÀ

1. La domanda di ammissione, **prodotta esclusivamente tramite procedura telematica**, deve pervenire entro il **25 marzo 2021**. La procedura sarà disattivata tassativamente alle ore 24:00 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.
2. La presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata nel presente articolo e nel successivo art. 10 del bando costituisce **motivo di esclusione dalla procedura**.
3. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet **a decorrere dal 23 febbraio 2021** data di pubblicazione del bando del concorso.

Art. 10 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

1. Il candidato deve, entro il termine di scadenza del bando, pena l’ammissione con riserva alla procedura selettiva, effettuare un versamento, non rimborsabile, dell’importo di euro 10,00 (dieci), intestato all’Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc, con la seguente causale di versamento: Nome e Cognome –Concorso per D Tecnico (indicare nome e cognome del candidato che intende partecipare alla procedura selettiva).
 - Il versamento deve avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente bancario dell’Unité Valdigne – Mont-Blanc:
codice **IBAN: IT21 M 06090 22308 000011000059**
per i bonifici dall’estero lo SWIFT-BIC CODE è il seguente: CRBIIT2B.
2. All’atto della compilazione della domanda on-line di partecipazione alla procedura, di cui al

punto 11, il candidato che abbia già provveduto al pagamento deve allegare alla domanda la ricevuta di pagamento, caricando il relativo file.

Art. 11 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

1. La partecipazione alla selezione avviene **esclusivamente** mediante compilazione di un **modulo di domanda on-line** secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email sia all'Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc che alla Manpower, **pena l'immediata esclusione**.
2. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi **esclusivamente ed a pena di esclusione**, utilizzando la procedura on – line, **al link pubblicato sul sito www.cm-valdigne.vda.it** (*amministrazione trasparente/bandi di concorso*). Al link dedicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
3. **Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto di Bando sul Bollettino regionale. Pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 23,59 del giorno 25 marzo 2021.**
4. Entro il termine di presentazione della candidatura l'applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione confermata ed accettata dal sistema entro le ore 23,59 del giorno 25 marzo 2021. Dopo le ore 24,00 il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
5. Si informa che gli uffici comunali non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità tecniche di presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, all'Help desk presente sulla piattaforma dedicata.
6. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.
7. Una volta, compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata qualsiasi possibilità di correzione dei dati inseriti.
8. Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato potrà scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
9. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, inclusi allegati, diversa da quella dell'utilizzo della piattaforma dedicata.

Art. 12 - ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA

1. L'esclusione dal concorso è prevista nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 del bando;
 - b) omissione nella domanda online delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 5, comma 1, lett. a), h), i), j), m) del bando;
 - c) presentazione della domanda con modalità diversa da quelle indicate agli artt. 9 e 11 del bando;
 - d) mancata regolarizzazione della domanda nei termini di cui all'art. 12 del bando, nel caso di

ammissione con riserva, compreso l'omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 10;

- e) mancata consegna della copia del modulo di richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, unitamente alla ricevuta di spedizione (art. 5), entro il termine di scadenza del bando.
2. L'esclusione è comunicata al candidato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano o PEC.
 3. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura concorsuale dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 13 – AMMISSIONI E AMMISSIONI CON RISERVA

1. La comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi, dei candidati ammessi sotto condizione e dei candidati ammessi con riserva, con la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc e ha valore di comunicazione diretta ai destinatari.
2. Il candidato ammesso con riserva, entro il termine perentorio di dieci giorni, a pena di esclusione, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al punto precedente, deve sanare le irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare all'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc o, nel caso di ammissione con riserva per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 9 del bando, mediante versamento del contributo stesso e presentazione della ricevuta di pagamento, mediante invio:
 - con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.cm-vadigne.vda.it **tramite la propria personale casella PEC**
 - oppure spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 – 11015 La Salle AO:
3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente comma 2 deve pervenire a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del termine ultimo indicato nella comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui il candidato ammesso con riserva, per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 9, non provveda al relativo pagamento entro il termine di cui al comma 2, lo stesso è escluso dalla procedura ai sensi dell'art. 14, comma 6, del r.r. 1/2013

Art. 14 - ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese. L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'art. 14, consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.
2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono

state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi.

3. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è ammesso alle prove d'esame di cui al successivo art. 15 del bando.

4. Sono esonerati dall'accertamento linguistico:

a) coloro che sono in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria D – Qualifica unica dirigenziale”, banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.

L'accertamento linguistico superato **in data anteriore al 13 marzo 2013** conserva, ai fini dell'esonero:

- **validità permanente** per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 7, comma 6, regolamento regionale n. 6/1996);

- **validità permanente** per i soggetti, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano superato l'accertamento e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata minima di venti ore (art. 7, comma 7, regolamento regionale n. 6/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2008);

- **validità di quattro anni** negli altri casi.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, superato presso l'Amministrazione regionale o uno degli enti di cui all'art. 1 del regolamento, valido alla data del 13 marzo 2013, conserva validità permanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2013;

b) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria D – Qualifica unica dirigenziale”, banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;

c) coloro che sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 “Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta”);

d) coloro che sono in possesso del diploma DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française); Il candidato che consegue il diploma DALF (Diplôme approfondi de langue française) di cui all'articolo 16, comma 9, lettera c), del r.r. 1/2013, successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve darne comunicazione scritta all'ente presso il quale la procedura stessa è avviata. La comunicazione deve pervenire entro il giorno antecedente l'inizio della prova di accertamento linguistico, al fine di

ottenere l'esonero dall'accertamento stesso (Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8. Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.)

e) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

5. È soggetto a esonero o a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da consegnare all'Ufficio concorsi con le modalità indicate all'art. 7.
6. Il candidato con disabilità psichica o sensoriale, associata a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, è esonerato dalla prova di accertamento linguistico. Il candidato deve consegnare apposita certificazione medica dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità ai fini di accordare o meno l'esonero, con le seguenti modalità:
 - **(solo se non allegata alla domanda online)**, entro il termine di scadenza del bando:
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 – 11015 La Salle AO;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.cm-vadigne.vda.it tramite la **propria personale casella PEC**.
7. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva; se lo stesso non provvede a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico.
8. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli enti locali e loro forme associative, l'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso deve essere comunicato dal candidato all'Ufficio concorsi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell'esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo il concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.
9. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria D – Qualifica unica dirigenziale e alle categorie/posizioni inferiori.

Art. 15 – PROVE D'ESAME

1. Le prove d'esame della procedura comprendono:

- a) **una prima prova scritta** vertente sulle seguenti materie:
 - Codice dei contratti pubblici: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e relative norme attuative (decreti ministeriali e linee guida ANAC);
 - normativa in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e nei cantieri (D.lgs. 9

- aprile 2008, n. 81 e s.m.i.);
- Acquisti mercato elettronico MEPA – MEVA;
- b) **una seconda prova scritta** vertente sulle seguenti materie;
- Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale in Valle d’Aosta (Legge regionale n. 11/1998 e relative deliberazioni attuative);
 - Legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta) e relative deliberazioni attuative;
 - Piano Territoriale Paesistico della Valle d’Aosta;
- c) una **prova orale** vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:
- Atto e procedimento amministrativo;
 - La valutazione dell’impatto ambientale (legge regionale 26 maggio 2009 n. 12);
 - Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta (Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11);
 - Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta (legge regionale n. 54/1998);
 - Norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti del comparto unico della Valle d’Aosta (Legge regionale n. 22/2010).

Art. 16 – INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE D’ESAME

- 1 Il diario e il luogo delle prove (artt. 13 e 14) sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Unité www.cm-valdigne.vda.it (amministrazione trasparente/bandi di concorso). La data di pubblicazione sul sito ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.
- 2 L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa pubblica mediante affissione dell’elenco degli idonei sul sito istituzionale dell’Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc: www.cm-valdigne.vda.it (amministrazione trasparente/bandi di concorso).
- 3 La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in decimi. L’ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10. Il punteggio finale è dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.
- 4 Il candidato che non si presenta a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, è dichiarato decaduto dalla procedura stessa, quale ne sia stata la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.
- 5 Il candidato deve presentarsi a tutte le prove concorsuali munito di un documento di identità personale in corso di validità.
- 6 Modalità di svolgimento delle prove: vista l’emergenza sanitaria in corso, qualora non sussista la possibilità di svolgere le prove in presenza, tutte le prove potranno essere svolte in modalità telematica con l’utilizzo di una webcam e software di controllo specifici.

Art. 17 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

1. Agli effetti della formazione delle graduatorie, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito, di merito e di titoli, o di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:
- a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
 - b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.
3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 18 – GRADUATORIE

1. Il punteggio finale utile alla stesura delle graduatorie è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare.
2. Al termine della procedura concorsuale, gli atti e le graduatorie ufficiose sono rimessi dal Presidente della Commissione all'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc, per l'approvazione delle graduatorie. Il Segretario, con proprio atto, approva le graduatorie di merito che sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc: www.cm-valdigne.vda.it (amministrazione trasparente/bandi di concorso) e nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il candidato che ha superato il concorso è collocato nella graduatoria generale.
4. I candidati vincitori, in ordine di posizionamento in graduatoria, hanno diritto di scegliere il posto a concorso presso il quale essere assunti.
5. La graduatoria ha validità triennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

6. I candidati inseriti nella graduatoria finale e chiamati a ricoprire un posto a tempo indeterminato nell'ambito dell'Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc o in uno dei Comuni che ne fanno parte, decadono dalla graduatoria se rinuncianti alla chiamata.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato il soggetto assunto viene depennato dalla graduatoria.
8. La graduatoria inoltre potrà essere utilizzata anche per assumere personale a tempo determinato. I candidati idonei possono rinunciare agli incarichi a tempo determinato senza perdere il diritto acquisito nella graduatoria.
9. Non sono chiamati per l'assunzione a tempo determinato, i candidati già in servizio presso altro ente.
10. In caso di assunzione a tempo determinato, il Comune comunica all'Unité la durata del contratto e la tiene tempestivamente aggiornata in caso di eventuali proroghe e rinnovi del contratto stesso.

Art. 19 – CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. L'Amministrazione può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Art. 20– ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. I candidati chiamati ad assumere servizio sono invitati nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

Art. 21 - PERIODO DI PROVA

1. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità dal giorno dell'assunzione.
5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto per la durata del periodo di prova, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto

preveda analoga disciplina.

Art. 22 – DECADENZA DALLA GRADUATORIA

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato all'art. 19, o di mancanza dei requisiti prescritti, il Segretario dell'Unité, con proprio provvedimento, la decadenza dalla graduatoria.

Art. 23 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Il candidato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione del procedimento concorsuale, ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale 19/2007, con le modalità ivi previste.

Art. 24- NORME APPLICABILI

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, e loro successive modificazioni, e le norme previste dal Testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie per il comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto il 13/12/2010, e s.m.i.

Art. 25– INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, e si informa che: il titolare del trattamento è l'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc nella persona della Segretario dell'Ente;
2. i dati conferiti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);
3. le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
4. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;
 - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'Unité e degli Enti di cui all'art. 1, comma 1, del r.r. 1/2013,
 - i componenti della commissione esaminatrice;
 - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei sul sito istituzionale;
 - l'interessato può esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati sensibili e/o giudiziari e potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nonché di opposizione nei casi previsti dalla normativa vigente, di fonte nazionale ed europea. L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
 - I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività

strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679,

- Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo,

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

Art. 26- INFORMAZIONI VARIE

5. Per informazioni è possibile rivolgersi all'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc.

ART. 27 - MISURE EMERGENZIALI – COVID 19

1. Le prove della procedura concorsuale si svolgeranno in modo tale da garantire il rispetto delle misure, anche di distanziamento sociale, stabilite per contrastare la diffusione del Covid19. In particolare ogni candidato dovrà essere in possesso, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale (mascherina facciale).
2. Nei punti d'ingresso di svolgimento delle prove d'esame si procederà, nel rispetto delle disposizioni di legge, di natura sanitaria e sulla privacy, a misurare la temperatura corporea e se quest'ultima dovesse risultare superiore a 37,5° il candidato non potrà accedere nei locali.
3. Inoltre, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso, la commissione giudicatrice potrà decidere di svolgere i propri lavori in modalità telematica, ed eventualmente, se necessario, predisporre lo svolgimento delle prove concorsuali, ove compatibili, nella medesima modalità.

Il Segretario
Laura DAVID